

## DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2011

**che modifica la decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa al Messico nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina**

[notificata con il numero C(2011) 7168]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/686/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a),

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1, primo e secondo comma, l'articolo 12, paragrafo 4, nonché l'articolo 19, frase introduttiva e lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) la direttiva 92/65/CEE fissa le condizioni applicabili alle importazioni nell'Unione, tra l'altro, di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina. Tali condizioni devono essere per lo meno equivalenti a quelle applicabili agli scambi tra Stati membri.
- (2) La direttiva 2009/156/CE fissa le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell'Unione di equidi vivi. Essa prevede che le importazioni nell'Unione di equidi devono provenire di paesi terzi o da parti del territorio di quest'ultimi in cui l'encefalomielite equina venezuelana (EEV) è una malattia soggetta ad obbligo di denuncia e che sono indenni da EEV da 2 anni.
- (3) La decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati

membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE <sup>(3)</sup>, contiene un elenco di paesi terzi, o di loro parti se si applica la regionalizzazione, da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi, e indica le altre condizioni applicabili a queste importazioni. Tale elenco si trova nell'allegato I di tale decisione. Il Messico è attualmente elencato in tale allegato, ma non gli stati del Chiapas e di Oaxaca.

- (4) In data 19 agosto 2011, il Messico ha notificato all'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) la conferma di due casi di EEV in equidi negli stati di Tabasco e di Veracruz, causati da un virus dello stesso sottotipo IE osservato negli Stati confinanti del Chiapas e di Oaxaca.
- (5) Pertanto, non può più essere autorizzata l'introduzione nell'Unione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina provenienti dagli Stati messicani di Tabasco e di Veracruz. Tali paesi terzi vanno perciò depennati dall'allegato I della decisione 2004/211/CE.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2004/211/CE.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

Il testo della voce «Messico» nell'allegato I della decisione 2004/211/CE è sostituito da quanto segue:

«MX	Messico	Mx-0	L'intero paese		—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Mx-1	L'intero paese tranne gli stati del Chiapas, di Oaxaca, Tabasco e Veracruz	D	X	X	X	—	X	X	X	X	X

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

<sup>(2)</sup> GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2011

*Per la Commissione*  
John DALLI  
*Membro della Commissione*

---